

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE



1 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (PRINCIPIO DEMOCRATICO)

- **L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE**
- **L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. IL POPOLO SCEGLIE CHI DEVE FARE LE LEGGI E GOVERNARE**



2 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (PERSONALISTA)

- **LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO, SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.**
- **LA REPUBBLICA DIFENDE I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, DA SOLI O ORGANIZZATI INSIEME AD ALTRI, E CHIEDE LORO DI SENTIRE IL DOVERE DI VIVERE BENE INSIEME**



3 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (EGUAGLIANZA)



- **TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.**
- **È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE.**
- **TUTTI I CITTADINI DEVONO ESSERE RISPETTATI. LA LEGGE LI DEVE TRATTARE ALLO STESSO MODO, ANCHE SE PARLANO LINGUE DIVERSE, CREDONO IN DIO O NO, SONO RICCHI O POVERI, MASCHI O FEMMINE, DI RAZZA BIANCA O NERA O DI ALTRO COLORE E ANCHE SE HANNO IDEE POLITICHE DIVERSE.**
- **I CITTADINI CHE NON POSSONO ESSERE LIBERI O NON POSSONO VIVERE COME GLI ALTRI PERCHÉ SONO POVERI O VIVONO IN CONDIZIONI DIFFICILI, DEVONO ESSERE AIUTATI. LA REPUBBLICA DEVE ELIMINARE LE CAUSE DELLA LORO INFERIORITÀ IN MODO CHE POSSANO PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE COME GLI ALT**




4 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (LAVORISTICO)

- **LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO.**
- **OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN'ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.**
- **TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI LAVORARE. LA REPUBBLICA DEVE FARE IN MODO CHE CI SIA LAVORO PER TUTTI. OGNI CITTADINO HA IL DIRITTO DI SCEGLIERE IL LAVORO CHE RIESCE A FARE MEGLIO E CHE PREFERISCE, IN MODO DA CONTRIBUIRE AL PROGRESSO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.**



5 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (AUTONOMISTICO)

- **LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE, PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI; ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIÙ AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO; ADEGUA I PRINCIPI ED I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO.**



- **LA REPUBBLICA È UNO STATO, PERÒ DÀ ALLE REGIONI, ALLE PROVINCIE E AI COMUNI LA POSSIBILITÀ DI ESSERE AUTONOMI ORGANIZZANDO I SERVIZI (TRASPORTI, OSPEDALI, SCUOLE, ECC.) SECONDO LA NECESSITÀ LOCALI.**



6 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (LINGUA)

- **LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE**



- **I GRUPPI DI CITTADINI CHE PARLANO UNA LINGUA DIVERSA DALL'ITALIANO E VIVONO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SONO RISPETTATI E DIFESI CON LEGGI FATTE APPOSTA**



7 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (RAPPORTO STATO-CHIESA)

- **LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E SOVRANI. I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LA MODIFICAZIONE DEI PATTI, ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO UN PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.**



- **LO STATO DELLA CHIESA DEL VATICANO, DOVE RISIEDA IL PAPA, NON DIPENDE DALLO STATO ITALIANO, MA HA LE SUE LEGGI, LA SUA MONETA, LA SUA BANDIERA. STATO E CHIESA, SONO NEI LORO TERRITORI, SONO INDIPENDENTI. C'È PERÒ UN ACCORDO CHE REGOLA I LORO RAPPORTI E STABILISCE COME RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI PARTICOLARI (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE STATALI, SERVIZIO MILITARE DEI SACERDOTI E ALTRI)**



8 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE (CONFESSIONI RELIGIOSE)

- **TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESA CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE**
- **IN ITALIA POSSONO VIVERE LIBERAMENTE I FEDELI DI OGNI RELIGIONE (CATTOLICI, PROTESTANTI, BUDDISTI, EBREI, MUSULMANI, INDUISTI, ECC.). ESSI POSSONO ORGANIZZARSI SECONDO LE PROPRIE REGOLE, PURCHÉ RISPETTINO LE LEGGI DELLO STATO ITALIANO.**



9 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE

- **LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA.**
- **TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE.**
- **LA REPUBBLICA AIUTA LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA.**
- **DIFENDE IL PAESAGGIO NATURALE, I MONUMENTI STORICI E LE OPERE D'ARTE PRESENTI IN ITALIA.**

10 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE

- **L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO È REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITÀ CON LE NORME E I TRATTATI INTERNAZIONALI. LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO D'ASILO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE. NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATI POLITICI.**
- **LO STRANIERO CHE NEL SUO PAESE NON È LIBERO, PERCHÉ IL GOVERNO GLI IMPEDISCE DI ESPRIMERE LIBERAMENTE IL SUO PENSIERO, HA DIRITTO DI ASILO POLITICO, CIOÈ DI ESSERE OSPITATO IN ITALIA.**
- **SE SUO STATO STRANIERO CHIEDE CHE UN SUO CITTADINO OSPITE IN ITALIA PER ASILO POLITICO, VENGA RIMANDATO IN PATRIA PERCHÉ ACCUSATO DI REATI POLITICI, LA REPUBBLICA ITALIANA DEVE RESPINGERE LA RICHIESTA.**



11 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE

- **L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA DELLE NAZIONI, PROMUOVE E FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.**
- **L'ITALIA RIFIUTA LA GUERRA ,COME OFFESA AD ALTRI POPOLI. I CONTRASTI CON ALTRI GOVERNI DEVONO ESSERE RISOLTI CON METODI PACIFICI (INCONTRI, DISCUSSIONI, ACCORDI, TRATTATI).L'ITALIA DEVE SEMPRE AGIRE PERCHÉ SIA ASSICURATA LA PACE E LA GIUSTIZIA TRA LE NAZIONI, COLLABORANDO CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.**



12 ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE(BANDIERA)

- **LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI.**

